



Oggetto: TAR Sardegna: ricorso promosso dai Sig.ri L.M. e S.C. in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori nei confronti della Azienda ASL 8/Comune di Decimomannu/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Liquidazione somme in esecuzione sentenza n. 330/2015

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.Lgvo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5;
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 05.08.2015, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna, dai Sig.ri L.M. e S.C., in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori L.E. e L.S., per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale e relativo provvedimento dell'Unità di Valutazione Territoriale Distretto Sociosanitario 2 Ovest della ASL 8, del 21.05.2015, afferente la decisione di erogare, in favore dei minori, durante l'orario scolastico, le ore di assistenza in misura ridotta rispetto a quelle richieste, da parte del Servizio di Assistenza dell'OSS, nonché del verbale e relativo provvedimento della medesima Unità, del 03.06.2015, con il quale è stata denegata ai minori l'attivazione, per l'anno scolastico 2015/2016, del Servizio di Assistenza dell'Oss in orario scolastico;
- ATTESO** che il TAR Sardegna, con sentenza n. 330/2015, ha accolto il ricorso proposto accogliendo la domanda risarcitoria e per l'effetto, condannato questa Azienda al pagamento in favore di ciascuno degli alunni, della somma di € 800,00= per ogni mese di ritardo o frazione corrispondente, computandoli dall'inizio dell'anno scolastico (15 settembre 2014) alla data di effettiva attivazione dell'assistenza (03 novembre 2014), per complessivi giorni 30 più 18, per complessivi € 1.240,00=;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di dare esecuzione alla sentenza n. 330/2015 e di liquidare in favore dei ricorrenti l'importo, riferito ai due minori, pari ad € 2.480,00=;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto d'interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di dare esecuzione alla sentenza n. 330/2015 resa dal TAR Sardegna e di liquidare, in favore dei Sig.ri L.M. e S.C., in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori L.E. e L.S., l'importo complessivo di € 2.480,00= a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subiti dai minori;



- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato alla Sig.ra S.C.;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2015 della ASL e imputata alla voce: "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", codice conto 0202030101;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali

avv. Paola Trudu




La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.